

**COMUNE
DI
GERENZAGO
(Provincia di Pavia)**

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N..... DEL.....

INDICE

CAPO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	4
ART. 4 – STRADE PRIVATE	4
ART. 5 – SCARICHI DI ACQUE NERE AMMESSI NELLA RETE FOGNARIA	5
ART. 6 – SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI	5
ART. 7 – SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	6
ART. 8 - DIVIETO DI MANOMISSIONE E DANNEGGIAMENTO DELLE INSTALLAZIONI FOGNARIE	6
ART. 9 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI	6
ART. 10 – FACOLTÀ DI ACCESSO E DI ISPEZIONE	6
ART. 11 – LIMITAZIONI ALLO SCARICO IN FOGNATURA	6
CAPO II – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	7
ART. 12 – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO	7
ART. 13 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE.....	7
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	8
ART. 15 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	8
ART. 16 – DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI DA EDIFICI CON PIÙ INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	8
ART. 17 - VARIAZIONI	9
CAPO III – ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI	10
ART. 18 – ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA	10
ART. 19 – ESECUZIONE D’UFFICIO DEGLI ALLACCI	10
ART. 20 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI	10
ART. 21 – PROPRIETÀ DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO E RELATIVA MANUTENZIONE.....	11
ART. 22 – RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO	11
ART. 23 – RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	12
ART. 24 – MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI.....	12
ART. 25 – UTILIZZO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI IN PROPRIETÀ PRIVATA.....	12
ART. 26 – SERVITÙ	12
ART. 27 – DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI ALLACCIAMENTI.....	12
ART. 28 – MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI	12
ART. 29 – ALLACCIAMENTI PROVVISORI DI CANTIERE.....	12
ART. 30 – ALLACCIAMENTI DEI DOCCIONI DI FACCIATA.....	13
ART. 31 – VENTILAZIONE DELLA FOGNATURA.....	13
ART. 32 – FOSSE SETTICHE	13
ART. 33 – PRETRATTAMENTI.....	13
ART. 34 – SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA AREE PRIVATE.....	13
CAPO IV – IMPIANTI DI FOGNATURA ALL’INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI	15
ART. 35 – PRESCRIZIONI EDILIZIE.....	15
ART. 36 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE FOGNATURE PRIVATE ESTERNE AGLI EDIFICI	15
ART. 37 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI DI FOGNATURA ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI.....	15
ART. 38 – NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE METEORICHE E DI PRIMA PIOGGIA	15
ART. 39 – SCARICHI SOTTERRANEI.....	16
ART. 40 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	16
ART. 41 – SEPARAZIONE DELLE CONDOTTE	17
ART. 42 – CAMERETTA DI CONTROLLO	17
ART. 43 – PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA	17
CAPO V –SANZIONI	18
ART. 44 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	18
ART. 45 – PENALITÀ PER ALLACCIAMENTI ABUSIVI.....	18
ART. 46 – IRROGAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE	18
ART. 47 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO	18

CAPO I – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque nere, nonché delle acque meteoriche, provenienti da fabbricati residenziali, da edifici pubblici e da unità operative di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, nell'ambito delle disposizioni del D. Lgs 152/99 e successive integrazioni e della L.R. 62/85 e successive integrazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - b) *acque reflue assimilate a quelle domestiche*: acque reflue considerate equivalenti a quelle domestiche e definite dalla normativa nazionale (art. 28, comma 7 del D. Leg. 152/99) e regionale (art. 1, comma 2 della L.R. 62/85);
 - c) *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate a quelle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - d) *acque nere*: acque reflue domestiche e/o acque reflue assimilate a quelle domestiche e/o acque reflue industriali;
 - e) *acque meteoriche di dilavamento*: acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche (tetti, strade, piazzali, ecc.);
 - f) *acque bianche*: acque meteoriche di dilavamento e acque provenienti da falde idriche sotterranee;
 - g) *acque di prima pioggia*: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
 - h) *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche e/o di acque reflue industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento;
 - i) *stabilimento industriale*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 del D. Leg. 11/05/99 n° 152, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
 - j) *rete fognaria*: il sistema di condotte e dei connessi manufatti adibiti alla raccolta e al convogliamento di acque reflue (domestiche e/o industriali), e/o di acque meteoriche di dilavamento;
 - k) *fognatura mista*: fognatura adibita a raccogliere, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque bianche;
 - l) *fognatura separata (o unitaria)*: sistema fognario costituito da canalizzazioni distinte adibite rispettivamente alla raccolta e al convogliamento delle acque nere (comprese eventualmente le acque di prima pioggia) e delle acque bianche;
 - m) *fognatura nera*: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque nere (comprese eventualmente le acque di prima pioggia);
 - n) *fognatura bianca*: fognatura che, nell'ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque bianche;

- o) *pubblica fognatura*: rete o condotta fognaria, di norma posata in suolo pubblico, realizzata e gestita da un Ente pubblico o per conto di un Ente pubblico;
- p) *condotto di allacciamento*: condotto utilizzato per l'allacciamento di uno o più utenti alla pubblica fognatura e posato in suolo pubblico;
- q) *fognatura privata*: installazione di fognatura interna ai lotti privati, fino al collegamento, in sedime pubblico, al condotto di allacciamento;
- r) *scarico*: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque nere e/o bianche in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria;
- s) *acque di scarico*: tutte le acque provenienti da uno scarico;
- t) *titolare dello scarico*: titolare dell'attività che genera lo scarico
- u) *vasca settica*: impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;
- v) *impianti di pretrattamento*: installazioni per il pretrattamento di acque reflue industriali al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell'immissione nella pubblica fognatura;
- w) *vasche di prima pioggia*: vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;
- x) *vasche di laminazione*: vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;
- y) *Gestore*: Ente, pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto di fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione;
- z) *Gestore dell'impianto di depurazione*: Ente, pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto di depurazione (se soggetto diverso dal Gestore).

Art. 3 – Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura (individuate da apposita planimetria redatta ai sensi dell'art. 2 L.R. 62/85) è fatto obbligo ai titolari di qualsiasi scarico di immettere le acque nere, quelle di prima pioggia (quando richiesto ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa) e le acque bianche (quando non ne risulti possibile lo smaltimento in loco) nella pubblica fognatura.
2. Per specifiche, documentate e gravi ragioni tecniche, accertate con apposito verbale dall'Ufficio Tecnico Comunale che comprovi l'impossibilità dello scarico in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in uno degli altri modi consentiti dalla Legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.
3. Eccezionalmente, i titolari di scarichi industriali possono mantenere un recapito diverso dalla pubblica fognatura, ove ciò non contrasti con le vigenti normative.
4. E' fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione di acque nere sul suolo o in canali pubblici e privati.
5. In relazione all'aggiornamento delle zone servite dalla fognatura, effettuato ad ogni ampliamento della stessa, il Sindaco con propria ordinanza, notificata con comunicazione scritta agli interessati, stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacci degli scarichi esistenti.

Art. 4 – Strade private

1. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura (individuate da apposita planimetria redatta ai sensi dell'art. 2 L.R. 62/85).
2. I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui al comma precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione della fognatura, seguendo le prescrizioni che saranno impartite dal Gestore.
3. Con la stessa procedura prevista al precedente articolo, il Sindaco dispone i tempi per l'esecuzione della fognatura di cui ai commi precedenti.

4. Ove i proprietari non provvedessero nei termini che saranno prescritti, sarà facoltà del Gestore provvedere direttamente all'esecuzione dell'opera. In questo caso, tutte le spese relative saranno poste a carico dei proprietari degli stabili e saranno ripartite per metà in proporzione alle aree delle proprietà servite e per metà in proporzione ai volumi edilizi.

Art. 5 – Scarichi di acque nere ammessi nella rete fognaria

1. Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutte le acque reflue domestiche e di quelle assimilabili alle domestiche ai sensi della Legislazione vigente.
2. Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione delle acque reflue industriali, purché i loro requisiti qualitativi siano conformi ai valori limite di emissione emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione in conformità ai criteri emanati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue definita ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D. Leg.152/99. In mancanza di specifica definizione dei valori limite di emissione degli scarichi da parte dell'Ente gestore, varranno i valori limite di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D. Lgs 152/99.
3. Qualora i limiti di inquinamento fossero superati, è fatto obbligo ai titolari delle unità produttive di predisporre in proprio un impianto per il pretrattamento dei liquami di scarico fino a condurli nei limiti sopra citati.
4. I limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
5. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura ed all'impianto di depurazione delle acque per l'immissione di scarichi privati diversi da quelli dichiarati o comunque non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, sono addebitati ai responsabili.

Art. 6 – Scarichi tassativamente vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al precedente articolo, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possono danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione o che possano interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) Benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici e loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità in fognatura.
 - b) Ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua.
 - c) Sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.
 - d) Sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi.
 - e) Reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse.
 - f) Reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare e diventare gelatinose.
 - g) Ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici od industriali.
 - h) Reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente esposti alle radiazioni.

- i) Reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.
2. E' inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida e/o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente regolamento.

Art. 7 – Sversamenti accidentali

1. Qualora si verificano eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione al Gestore e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e per limitare i danni alla fognatura, nonché all'impianto di depurazione.
2. Restano in ogni caso salve sia l'azione per responsabilità penale sia l'azione per risarcimento che il Gestore riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull'impianto di depurazione.

Art. 8 - Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie

1. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni.
2. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

Art. 9 – Obbligo di fornire i dati

1. I proprietari degli insediamenti siti nel territorio del Comune sono obbligati a fornire al Gestore tutte le informazioni atte ad individuare la tipologia e le caratteristiche degli scarichi. Qualora i proprietari interessati non forniscano le indicazioni richieste, il Gestore provvederà direttamente alla ricerca, addebitando le spese sostenute ai proprietari interessati.

Art. 10 – Facoltà di accesso e di ispezione

1. Il Gestore ha la facoltà di procedere in qualsiasi momento e con personale espressamente incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati dall'origine primaria dello scarico fino alla sua confluenza nella pubblica fognatura, nonché al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 11 – Limitazioni allo scarico in fognatura

1. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione, il Gestore può imporre limitazioni di portata agli scarichi industriali.
2. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del complesso fognario e depurativo.

CAPO II – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 12 – Domanda di allacciamento

1. I titolari di scarichi che intendono avvalersi del pubblico servizio di fognatura e depurazione, o che per effetto del presente regolamento o di altra disposizione legislativa siano obbligati ad allacciarsi alla rete fognaria, devono fare specifica richiesta presentando la domanda di allacciamento.
2. La domanda di allacciamento, indirizzata al Gestore, è presentata su apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e, fatte salve diverse determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale, deve essere corredato dalla seguente documentazione:
 - a) stralcio planimetrico dell'abitato con indicazione dell'insediamento oggetto della domanda;
 - b) planimetria della proprietà in scala 1:500
 - c) pianta degli scarichi, dalla quale risultino chiaramente leggibili il tracciato delle reti (distinte fra reti nere, bianche, miste, prima pioggia, raffreddamento, ecc.), il diametro dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, le vasche di prima pioggia, i dettagli e le quote di immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100)
 - d) rappresentazioni dettagliate degli eventuali impianti di sollevamento (scala 1:100)
 - e) scheda tecnica su apposito modello contenente i dati relativi all'insediamento.
3. Per gli scarichi industriali, la domanda di allacciamento indirizzata al Gestore deve essere associata alla domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura indirizzata al Comune come indicato nei successivi artt. 14 e 15.
4. L'istruttoria della domanda di allacciamento sarà curata dal Gestore che, accertata la rispondenza della stessa sotto il profilo del rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dal regolamento edilizio, dopo aver acquisito, se richiesto, il parere dell'autorità sanitaria competente, e nel caso di acque reflue industriali, l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune, provvederà all'esecuzione dell'allacciamento.
5. Le spese che si rendessero necessarie per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali verrà determinata in via provvisoria una somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda; una volta completata l'istruttoria, il richiedente dovrà provvedere alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.
6. Per il rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento e per la sua realizzazione, dovrà essere prodotta la ricevuta relativa al pagamento delle spese d'istruttoria ed ai diritti di allaccio stabiliti dal Gestore.

Art. 13 - Autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche o assimilate

1. Gli scarichi in fognatura di acque reflue domestiche, o assimilate alle domestiche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi autorizzati a tempo indeterminato a condizione che rispettino le norme contenute nel regolamento stesso.
2. Per i nuovi scarichi in fognatura di acque reflue domestiche, o assimilate alle domestiche, l'autorizzazione all'allacciamento alla fognatura di cui all'art. 12 comporta l'autorizzazione allo scarico a tempo indeterminato, a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per gli scarichi di insediamenti previsti in piani di lottizzazione di tipo residenziale, l'autorizzazione allo scarico è subordinata al parere preventivo di accettabilità del Gestore dell'impianto di depurazione.

Art. 14 - Autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere autorizzati.
2. L'autorizzazione viene rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, a seguito di presentazione della domanda al Comune con le modalità indicate al successivo art. 15.
3. L'autorizzazione è valida per 4 (quattro) anni dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
4. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione sulla base della precedente autorizzazione, fino all'entrata in vigore del nuovo provvedimento.
5. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve prescrivere:
 - a) i limiti di emissione di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue, sulla base di quanto stabilito all'art. 5, comma 2;
 - b) i limiti quantitativi espressi come portata media max e portata istantanea massima;
 - c) le condizioni per lo smaltimento delle acque di prima pioggia;
 - d) la tipologia del sistema di convogliamento, con eventuale prescrizione di un sistema fognario separato;
 - e) l'obbligo di installare su ogni tubazione di scarico un apposito pozzetto d'ispezione e prelievo;Nell'autorizzazione verrà inoltre esposto il numero dei prelievi e delle analisi di controllo che dovranno essere effettuati ogni anno e le cui spese saranno a carico del titolare dello scarico.
6. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 15 – Domanda di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve contenere l'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità d'acqua prelevata nell'arco dell'anno solare, della descrizione complessiva del sistema di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, del sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, nonché l'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D. Lg.vo 152/99 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la domanda di cui al comma 1 deve altresì indicare:
 - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero l'utilizzazione delle sostanze della medesima tabella ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
 - b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

Art. 16 – Disciplina degli allacciamenti da edifici con più insediamenti produttivi

1. Qualora l'edificio sia adibito all'insediamento di più unità produttive, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune, entro 30 giorni dall'ingresso, i dati relativi alle ditte che s'insediano nell'edificio medesimo.
2. I titolari delle unità produttive interessate debbono dal canto loro chiedere, nelle forme stabilite dal presente regolamento, l'autorizzazione allo scarico.
3. I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi allocati in un unico edificio o nella stessa area sono obbligati, su richiesta del Comune, a:
 - misurare il prelievo dell'acqua, realizzando separati e distinti allacciamenti alla rete dell'acqua potabile con regolare contatore;

- consentire il controllo degli scarichi, anche realizzando separati e distinti condotti di convogliamento nella fognatura comunale.
- 4. Per i fabbricati esistenti il Comune darà, caso per caso, le prescrizioni più indicate per autorizzare gli scarichi degli insediamenti produttivi in essi operanti.
- 5. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 152/99 l'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata al capo Consorzio costituito per l'effettuazione dello scarico delle acque provenienti da diversi insediamenti produttivi.

Art. 17 - Variazioni

1. Tutte le variazioni che modifichino la struttura della rete di fognatura interna, l'allacciamento, la qualità e/o la quantità delle acque scaricate devono essere preventivamente autorizzate seguendo la procedura dell'autorizzazione principale.
2. Un insediamento produttivo che aumenti del 20% la propria capacità produttiva è considerato, ai fini dell'autorizzazione allo scarico, come un nuovo insediamento.

CAPO III – ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Art. 18 – Esecuzione degli allacciamenti alla pubblica fognatura

1. Tutte le opere da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio pubblico per la costruzione o per la manutenzione di allacci alla pubblica fognatura sono eseguite esclusivamente dal Gestore, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Per la copertura delle spese di esecuzione dell'allaccio, l'utente dovrà corrispondere al Gestore un corrispettivo che sarà valutato con le modalità e i criteri che saranno resi noti all'utente all'atto della domanda di allacciamento.
3. In via del tutto eccezionale, con apposita autorizzazione del Gestore, le predette opere potranno essere eseguite dall'utente secondo gli schemi e le specifiche tecniche stabilite dal Gestore e sotto il suo diretto controllo. L'impresa specializzata scelta dal richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti (iscrizione camera commercio e adeguate coperture assicurative).
4. Nel caso indicato al precedente comma 3:
 - sono a carico del richiedente tutte le spese per l'esecuzione dell'allaccio, compresi l'eventuale rottura e il ripristino della sede stradale nonché eventuali rifacimenti od opere di protezione relative ad altri servizi o strutture esistenti nel sottosuolo;
 - i lavori di allacciamento dovranno essere conformi alle modalità esecutive autorizzate; il richiedente e il Direttore dei Lavori dallo stesso nominato sono responsabili della vigilanza e della regolare esecuzione dei lavori stessi;
 - a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi su opere pubbliche (condotta fognaria e strada), all'atto di presentazione della domanda di allacciamento, dovrà essere versato un deposito cauzionale fissato dal Gestore, che sarà restituito a lavori ultimati a seguito del collaudo positivo effettuato dal Gestore stesso.
 - se i lavori di allacciamento non risultano conformi al presente regolamento ed alle prescrizioni del Gestore, dovranno essere apportate le necessarie modifiche entro la scadenza fissata dal Gestore stesso.

Art. 19 – Esecuzione d'ufficio degli allacci

1. Nel caso in cui i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio oppure nel caso in cui, nell'ambito di opere di allaccio eseguite direttamente dall'utente ai sensi del comma 3 del precedente art. 18, si verificano inadempienze rispetto alle norme tecniche previste dal presente regolamento, il Gestore, dopo aver diffidato per iscritto l'interessato, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere.
2. L'interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Gestore entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione.
3. In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei Comuni.

Art. 20 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti

1. Per le immissioni nella pubblica fognatura si dovranno utilizzare gli eventuali imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti.
2. Qualora non risultassero disponibili imbrocchi predisposti, si dovrà precedere alla formazione di un foro nella condotta fognaria tramite carotatrice. L'innesto della tubazione dovrà avvenire a regola d'arte in modo da evitare qualsiasi sporgenza all'interno del condotto ricettore ed inoltre dovrà essere collocata un'idonea guarnizione di tenuta.
3. In caso di tubazioni di particolari materiali (PRFV, PE o spiralato, ecc.) che non rendano consigliabile la realizzazione di innesti mediante foro, gli innesti dovranno essere realizzati in

corrispondenza di pozzetti o di altri punti appositamente predisposti, anche se non corrispondenti alla posizione di uscita della fognatura privata dalla proprietà.

4. I condotti di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse della fognatura stradale; gli eventuali cambiamenti di direzione dovranno essere esclusivamente realizzati mediante pozzetti ispezionabili e, eccezionalmente, con pezzi speciali curvilinei.
5. Il tracciato delle suddette tubazioni, nonché il punto e le modalità di allaccio dovranno essere concordate con il Gestore che fornirà le ulteriori prescrizioni tecniche relative ai materiali e alle modalità esecutive.
6. Il profilo delle tubazioni di allaccio sarà definito in modo da garantire, in normali condizioni di esercizio, lo scarico a gravità nella rete comunale di tutti gli scarichi ubicati a livello superiore del piano stradale.
7. Di norma, l'allacciamento alla pubblica fognatura, sia degli scarichi domestici, sia di quelli industriali dovrà essere munito, sul confine fra la proprietà pubblica e quella privata, di un idoneo pozzetto di ispezione, utilizzabile all'occorrenza, anche per il prelievo di campioni, accessibile al personale addetto ai controlli ed alle autorità competenti in materia di vigilanza ed ispezione.
8. I sottofondi e i rinfianchi delle condotte, i riempimenti degli scavi, nonché i ripristini delle strade e dei marciapiedi saranno eseguiti secondo le prescrizioni che saranno, di volta in volta, fissate dal Gestore.
9. Nell'esecuzione delle opere di allaccio bisognerà curare di non interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate, eseguendo eventualmente i lavori per tratti successivi; è inoltre vietato creare deposito di materiale, materie e attrezzi in corrispondenza del piano viabile.
10. Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa esecutrice è obbligata ad apporre valide barriere atte a garantire la sicurezza del transito. Le segnalazioni durante le ore diurne saranno fatte con cavalletti e cartelli indicatori, conformemente alle disposizioni del codice della strada, oltre a quelle ulteriori segnalazioni che saranno indicate dagli uffici tecnici comunali e dal comando dei vigili urbani. Nelle ore notturne, le segnalazioni saranno fatte anche mediante luci rosse, la cui continuità di funzionamento dovrà essere assicurata dall'Impresa costruttrice.

Art. 21 – Proprietà dei condotti di allacciamento e relativa manutenzione

1. Le tubazioni di allaccio e le opere accessorie in sede stradale, o comunque in spazio pubblico, sono di esclusiva proprietà del Comune a cui spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, fatte salve le possibilità di delega di dette funzioni al Gestore.

Art. 22 – Riparazione dei condotti di allacciamento

1. Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal Gestore, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
2. Qualora durante le operazioni di riparazione si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione al regolamento da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la riparazione, nonché i compensi per le ispezioni tecniche saranno a carico del proprietario dell'insediamento o di chiunque altro abbia provocato il danno. Sono comunque fatte salve le sanzioni che le leggi od i regolamenti prevedano in ordine al fatto dannoso.

Art. 23 – Rifacimento delle opere di allacciamento

1. In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura urbana, il Comune (o il Gestore) provvederà all'esecuzione, in sede stradale, delle opere di riordino e/o di ricostruzione degli allacciamenti privati.
2. Tali opere saranno a totale carico del Comune (o del Gestore), qualora gli allacciamenti preesistenti fossero conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Diversamente gli oneri relativi saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti alla fognatura esistente.
3. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Gestore, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle eventualmente necessarie per la predisposizione di nuovi allacciamenti, in relazione a future canalizzazioni interne alle proprietà private.

Art. 24 – Modifiche agli allacciamenti

1. Eventuali modifiche agli allacciamenti richieste dal titolare di uno scarico e autorizzate dal Gestore saranno eseguite a spese del richiedente.

Art. 25 – Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata

1. Qualora, a giudizio del Gestore, risulti impossibile o estremamente disagiata per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla pubblica fognatura, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti di allacciamento esistenti più vicini, fermo restando l'obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d'ispezione secondo le eventuali prescrizioni del Gestore.

Art. 26 – Servitù

1. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
2. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 del Codice Civile).
3. In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal Gestore.

Art. 27 – Divieto di estensione degli allacciamenti

1. Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

Art. 28 – Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

1. Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano messi fuori uso allacciamenti esistenti, il proprietario ha l'obbligo di darne comunicazione al Gestore e di sigillare il condotto di allacciamento alla pubblica fognatura con i tempi e le modalità stabilite dal Gestore stesso.

Art. 29 – Allacciamenti provvisori di cantiere

1. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale è prevista la costruzione di un fabbricato, il Gestore permetterà l'uso di una o più immissioni nella pubblica fognatura per lo scarico provvisorio di servizi igienici ad uso degli addetti al cantiere.
2. Questi allacciamenti provvisori saranno definiti in modo da poter essere utilizzati, una volta terminata la costruzione, per servire in modo definitivo il fabbricato.

3. Per la scelta dei punti di allacciamento, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile Gestore le necessarie indicazioni. Eventuali maggiori costi di allacciamento dovuti alla carenza di tali indicazione verranno addebitate alla parte interessata.

Art. 30 – Allacciamenti dei doccioni di facciata

1. I doccioni di facciata degli edifici verso la pubblica via devono essere allacciati direttamente alla fognatura stradale, senza sifone.
2. Il sifone è però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.
3. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm 12, ed in numero non inferiore ad 1 per ogni 80 metri quadrati di tetto misurato in proiezione orizzontale.
4. È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.
5. Fermo restando quanto è in proposito disposto dal Regolamento Edilizio vigente, i condotti non devono sporgere sulla proprietà comunale.
6. In caso di nuova costruzione su confine della proprietà del Comune, i condotti dovranno essere incassati nel muro dell'edificio, per una altezza minima di m 4 dal piano del marciapiede.
7. Nelle case preesistenti alla costruzione della fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario, contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

Art. 31 – Ventilazione della fognatura

1. Per assicurare la necessaria ventilazione della pubblica fognatura, il Comune ha la facoltà di fissare ai fabbricati privati, nei luoghi ove lo creda necessario, dei tubi di aerazione della fognatura.
2. I tubi saranno applicati con il dovuto rispetto all'estetica del fabbricato.
3. Per l'aerazione delle fognature, potranno essere utilizzati anche doccioni privati di facciata, purché al loro utilizzo non ostino questioni di igiene.
4. I proprietari degli immobili interessati agli interventi di cui ai commi precedenti non avranno diritto, per queste applicazioni, ad alcun indennizzo.

Art. 32 – Fosse settiche

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche (o assimilate) che confluiscano in tratti di pubblica fognatura non ancora allacciata a depuratori, oppure o in tratti caratterizzati da esiguità di portate, pendenze o diametri inadeguati, sifoni inversi, stazioni di sollevamento di piccola entità, è prescritto il mantenimento o la realizzazione di fosse settiche all'interno delle proprietà prima dell'immissione in fognatura .
2. Con il superamento delle situazioni che hanno determinato la prescrizione delle fosse settiche, queste dovranno essere disattivate a cura e spese dei proprietari, previa ingiunzione comunale entro il termine di 90 giorni dalla stessa.

Art. 33 – Pretrattamenti

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, eventualmente su richiesta del Gestore, imporre l'installazione di impianti di pretrattamento delle acque di scarico industriali, quando queste possano pregiudicare il corretto funzionamento del sistema fognario o dell'impianto di depurazione.

Art. 34 – Scolo delle acque meteoriche provenienti da aree private

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli di proprietà private non possono essere scaricate liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma

possibilmente, devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di fognatura.

2. In particolare, in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private, dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie; allo scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, ecc.) collegate alla rete interna di fognatura.

CAPO IV – IMPIANTI DI FOGNATURA ALL'INTERNO DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 35 – Prescrizioni edilizie

1. Tutte le opere per le fognature interne ed esterne agli stabili sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.

Art. 36 – Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici

1. Le canalizzazioni per le acque nere o miste, che si trovano all'interno di proprietà private, non dovranno di norma essere collocate in aree occupate da edifici. Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.
2. La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà a carico dell'utente sino al limite della sua proprietà.
3. I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica. Sono ammessi il grès, il PVC pesante ed altri materiali speciali aventi idonee caratteristiche fisico-chimiche; in particolare, devono resistere alla pressione esterna del terreno e di eventuali sovraccarichi e alle eventuali pressioni che dovessero verificarsi, nella fognatura pubblica, per evenienze straordinarie.
4. Il diametro dei tubi deve essere sufficiente a garantire le portate previste.
5. I tubi devono essere disposti secondo regolari livellette, congiunti a perfetta tenuta idraulica e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite alle pressioni derivanti dal funzionamento della fognatura.
6. Ove possibile, alle condotte verranno assegnate pendenze almeno pari a 1%, in ogni caso non verranno adottate pendenze inferiori a 0,3 % (3 per mille).
7. I tubi devono essere collocati in opera lontani dalle tubazioni adibite al trasporto di acqua potabile e possibilmente a quota inferiore alle stesse.

Art. 37 – Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all'interno degli edifici

1. I tubi per il convogliamento delle acque usate dall'interno degli edifici devono essere realizzati con materiali impermeabili, resistenti alla corrosione chimica e dotati di buona resistenza meccanica, quali ad es. il grès, il PVC pesante, il PEad.
2. Gli apparecchi igienico-sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati, in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.
3. I tubi per il convogliamento delle acque meteoriche devono servire esclusivamente per questo scopo ed essere realizzati in PVC pesante od in altri materiali che abbiano idonee caratteristiche.
4. Tutto l'impianto deve essere adeguatamente dimensionato e realizzato a perfetta tenuta e in modo che non si creino ingorghi di qualsiasi natura.

Art. 38 – Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia

1. Ovunque possibile, le acque meteoriche devono essere raccolte da una rete separata da quella per gli scarichi e disperse sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, salvo quando ciò sia impedito da situazioni particolari.
2. Per gli insediamenti di tipologia residenziale, la dispersione delle acque meteoriche può avvenire direttamente nel suolo purché non si determini scorrimento superficiale delle acque verso terreni confinanti.

3. La dispersione deve di norma essere effettuata tramite pozzi perdenti opportunamente dimensionati e ubicati ad adeguata distanza dai muri degli edifici vicini.
4. Per gli insediamenti di tipologia produttiva, nei casi prescritti dalla normativa vigente o in caso di disposizione delle Autorità competenti, si dovrà procedere alla separazione delle acque di prima pioggia, definite ai sensi della Legge Regionale 62/85, da inviare alla fognatura comunale con le modalità che saranno all'uopo indicate.
5. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, prodotti e sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinarsi o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Art. 39 – Scarichi sotterranei

1. La rete fognaria comunale è predisposta per ricevere le acque di scarico provenienti da dispositivi o apparecchi con bocca di scarico a quota superiore rispetto al piano stradale.
2. Di norma, quindi, gli scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale saranno allacciati alla pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento e sconnessione idraulica che impedisca un eventuale riflusso delle acque fognarie all'interno della proprietà privata. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti a gravità che raccolgano anche scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico per danni che potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti ed altro.
3. Il Comune non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Art. 40 – Impianti di sollevamento

1. Nei casi indicati all'articolo precedente o qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentano totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura, la circostanza deve essere specificata chiaramente nella domanda di autorizzazione e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'impianto di sollevamento installato o che si prevede di installare.
2. L'impianto di sollevamento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve superare per oltre il 30% la portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.
 - b) La prevalenza deve essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura.
 - c) Le acque devono essere pompate ad un pozzetto (con chiusino di ispezione al piano stradale) collegato per caduta alla pubblica fognatura.
 - d) Le sezioni di passaggio della pompa e della condotta premente devono essere sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione.
 - e) Devono essere installate almeno due pompe, di cui una di riserva abitualmente fuori servizio anche con la portata massima.
 - f) I chiusini devono avere dimensioni adeguate alle operazioni di pulizia e manutenzione.
 - g) Deve essere obbligatoriamente installato un sistema di avviamento e di arresto automatico delle pompe, nonché un dispositivo che segnali eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto.
 - h) Sulle condotte di mandata devono essere obbligatoriamente installate idonee valvole di non ritorno.
3. Il Gestore non è responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

Art. 41 – Separazione delle condotte

1. In considerazione del fatto che la pubblica fognatura è di tipo unitario e stanti le difficoltà tecniche connesse con un'eventuale separazione delle condotte, per i nuovi insediamenti di tipo residenziale è consentita la realizzazione di fognature di tipo misto.
2. Nei nuovi insediamenti di tipo residenziale, è possibile adottare sistemi fognari separati, purchè si dimostri la fattibilità (senza sifoni) degli incroci fra i due sistemi di condotte e la realizzabilità (senza sifoni) dei relativi allacciamenti.
3. In casi particolari, essenzialmente riguardanti situazioni in cui sia possibile allontanare le acque meteoriche in recapiti diversi dalla fognatura (sul suolo o in acque superficiali), l'Amministrazione comunale può imporre l'adozione del sistema separato.
4. Qualora l'Amministrazione comunale sostituisse nell'ambito della pubblica fognatura, anche parzialmente, il sistema misto con il sistema separato, è obbligatorio per i privati allacciati alla fognatura oggetto di trasformazione provvedere all'esecuzione di tutte le opere per la separazione tra acque bianche e acque nere. In tal caso il Sindaco provvederà secondo la procedura indicata all'art. 3.
5. Tutti gli insediamenti produttivi devono raccogliere e convogliare in reti separate le acque nere, le acque bianche e le acque di prima pioggia (nel caso sia prescritta la loro separazione), conferendole ai recapiti ammessi; nel caso di recapito nella pubblica fognatura di tipo misto, è ammessa l'unificazione delle reti private immediatamente a monte dell'allacciamento con la pubblica fognatura, ferma restando la possibilità di ispezione dei singoli scarichi.

Art. 42 – Cameretta di controllo

1. L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento con l'interposizione di apposita cameretta di controllo da realizzarsi al confine fra la proprietà pubblica e privata a cura e spese del titolare dello scarico.
2. La cameretta deve essere a tenuta stagna e, al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni, deve essere facilmente accessibile e avere dimensione minima di cm 50x50 per scarico profondo fino a 1 metro e cm 80x80 per scarico più profondo.
3. La cameretta deve altresì essere idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte dal Comune o da altre Autorità.
4. La cameretta e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.

Art. 43 – Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

1. Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.
2. Le parti specifiche, quali camerette, sifoni, ecc., devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare flusso delle acque di scarico.

CAPO V –SANZIONI

Art. 44 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma la responsabilità per fatti od omissioni perseguibili ai sensi del Titolo V del D. Lgs 152/99, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie da determinarsi con i criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge n. 689/81:
 - a carico dei titolari di scarichi domestici e assimilati: pagamento di una somma da € 150,00 a € 300,00;
 - a carico dei titolari di scarichi industriali: pagamento di una somma da € 250,00 a € 750,00.
2. In ogni caso resta salva l'azione che il Comune riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulla rete fognaria e/o sull'impianto di depurazione, nel senso previsto dall'art. 18 della legge 8.7.1986, n. 349.

Art. 45 – Penalità per allacciamenti abusivi

1. Ferme le sanzioni previste dall'articolo precedente, chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito inoltre con l'ammenda da € 250,00 a € 1000,00, fermo restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.
2. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque costruisca l'allacciamento in modo non conforme alle norme tecniche impartite dall'Ufficio tecnico comunale.
3. La sanzione viene determinata con i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/81.

Art. 46 – Irrogazioni delle sanzioni pecuniarie

1. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, così come modificata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27, attuativa della Legge n. 689/81.
2. I proventi delle sanzioni pecuniarie, al netto delle spese d'accertamento e d'irrogazione, ancorché applicate dall'A.S.L. o dall'Ente gestore della fognatura, spettano al Comune.

Art. 47 – Revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento

1. L'autorizzazione allo scarico ed il permesso d'allacciamento vengono revocati dal Sindaco non soltanto nei casi previsti dal Titolo IV del D. Lgs 152/99, ma altresì qualora vengano accertate dai Servizi di vigilanza gravi o reiterate infrazioni alle disposizioni del presente regolamento.
2. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penalità stabilite dal presente regolamento.